



COMUNE DI GALLODORO

PROVINCIA DI MESSINA

***REGOLAMENTO COMUNALE
PER L'APPLICAZIONE
DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE
(IUC)***

Approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 25 in data 06/09/2014

INDICE

TITOLO I- DISPOSIZIONI GENERALI		
Art. 1	Oggetto del regolamento	pag. 4
Art. 2	Soggetto attivo	pag. 4
Art. 3	Presupposto e componenti del tributo	pag. 4
TITOLO II – IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)		pag. 5
Art. 4	Presupposto impositivo e definizioni	pag. 5
Art. 5	Pertinenze	pag. 5
Art. 6	Assimilazione all’abitazione principale	pag. 6
Art. 7	Soggetti passivi e soggetti responsabili	pag. 7
Art. 8	Base imponibile	pag. 7
Art. 9	Riduzioni della base imponibile	pag. 8
Art. 10	Detrazioni dall’Imposta	pag. 8
Art. 11	Esenzioni	pag. 9
Art. 12	Determinazione dell’IMU	pag. 9
Art. 13	Quota statale dell’IMU	pag. 10
Art. 14	Riscossione ordinaria	pag. 11
TITOLO III -TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)		pag. 11
Art. 15	Presupposto	pag. 11
Art. 16	Soggetti passivi e soggetti responsabili	pag. 11
Art. 17	Base imponibile	pag. 12
Art. 18	Costi dei servizi indivisibili	pag. 12
Art. 19	Esenzioni	pag. 13
Art. 20	Determinazione della TASI	pag. 14
Art. 21	Riscossione ordinaria	pag. 15
TITOLO IV - TASSA SUI RIFIUTI (TARI)		pag. 16
Art. 22	Presupposto	pag. 16
Art. 23	Gestione e classificazione dei rifiuti	pag. 16
Art. 24	Rifiuti assimilati agli urbani	pag. 17
Art. 25	Sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti	pag. 17
Art. 26	Esclusioni per inidoneità a produrre rifiuti	pag. 18
Art. 27	Esclusione dall’obbligo di conferimento	pag. 19
Art. 28	Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio	pag. 19
Art. 29	Soggetti passivi e soggetti responsabili	pag. 20
Art. 30	Base imponibile	pag. 20
Art. 31	Costi del servizio di gestione dei rifiuti	pag. 21
Art. 32	Determinazione della tariffa	pag. 21
Art. 33	Articolazione della tariffa	pag. 22
Art. 34	Periodi di applicazione del tributo	pag. 22
Art. 35	Tariffa per le utenze domestiche	pag. 22
Art. 36	Occupanti le utenze domestiche	pag. 23
Art. 37	Tariffa per le utenze non domestiche	pag. 23
Art. 38	Classificazione delle utenze non domestiche	pag. 24
Art. 39	Scuole statali	pag. 24
Art. 40	Tributo giornaliero	pag. 24
Art. 41	Tributo provinciale	pag. 25

Art. 42	Riduzioni per le utenze domestiche	pag.	25
Art. 43	Riduzioni per le utenze non domestiche non stabilmente Attive	pag.	25
Art. 44	Riduzioni per il recupero	pag.	26
Art. 45	Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio	pag.	26
Art. 46	Riscossione ordinaria	pag.	26

TITOLO V - DISPOSIZIONI COMUNI –CAPO I -DICHIARAZIONI E COMUNICAZIONI pag. 28

Art. 47	Dichiarazione IMU	pag.	28
Art. 48	Dichiarazione TASI e TARI	pag.	29
Art. 49	Modalità di presentazione e sottoscrizione delle dichiarazioni	pag.	31

CAPO II - VERSAMENTI, CONTROLLI, SANZIONI E CONTENZIOSO pag. 32

Art. 50	Versamenti	pag.	32
Art. 51	Accertamenti	pag.	32
Art. 52	Determinazione periodica del valore venale delle aree edificabili	pag.	34
Art. 53	Sanzioni	pag.	34
Art. 54	Riscossione coattiva	pag.	35
Art. 55	Ravvedimento	pag.	35
Art. 56	Rateazioni	pag.	35
Art. 57	Sgravi, rimborsi e compensazioni	pag.	36
Art. 58	Contenzioso	pag.	37
Art. 59	Annullamento totale o parziale in autotutela	pag.	37
Art. 60	Diritto di interpello	pag.	38

CAPO III – GESTIONE

Art. 61	Funzionario responsabile	pag.	39
Art. 62	Modalità di gestione	pag.	39
Art. 63	Disposizioni transitorie	pag.	39
Art. 64	Disposizioni finali	pag.	40

ALLEGATI

Allegato A: sostanze assimilate ai rifiuti urbani	pag.	41
Allegato B: Categorie di utenze non domestiche	pag.	43

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento, adottato ai sensi dell'art. 52 del d.lgs n. 446/1997, disciplina le modalità di applicazione nel Comune di Gallodoro dell'Imposta Unica Comunale (IUC) , di seguito denominata anche tributo, in conformità alla disciplina legislativa vigente in materia.

Articolo 2

Soggetto attivo

1. La IUC è dovuta al Comune di Gallodoro in relazione agli immobili la cui superficie insista, interamente o prevalentemente, nel suo territorio.
2. Ai fini della prevalenza di cui al comma 1 si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo

Articolo 3

Presupposto e componenti del tributo

1. L'Imposta Unica Comunale si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili, collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali.
2. La IUC si compone:
 - a) di una componente patrimoniale , costituita dall'Imposta Municipale Propria (IMU);
 - b) di una componente riferita ai servizi, che a sua volta si articola:
 1. nel Tributo per i servizi indivisibili (TASI), destinata ad assicurare la copertura dei costi relativi ai servizi comunali indivisibili, per come individuati al successivo art. 17;
 2. nella Tassa sui rifiuti (TARI), destinata ad assicurare la copertura dei costi relativi alle diverse attività (raccolta, spazzamento, trasporto, recupero, trattamento, smaltimento) ricomprese nel servizio comunale di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti speciali assimilati avviati allo smaltimento.

TITOLO II
IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA
(IMU)

Articolo 4
Presupposto impositivo e definizioni

1. L'IMU è dovuta per il possesso a titolo di proprietà o di diritto reale di godimento di immobili, compresi i terreni non coltivati, a qualsiasi uso destinati, inclusi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa, ad esclusione dei seguenti immobili:
 - a) le abitazioni principali classificate nelle categorie catastali A/2, A/3, A/4, A/5, A/6 e A/7 e le pertinenze delle stesse;
 - b) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
 - c) i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;
 - d) la casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
 - e) un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente dalle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'art. 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.
2. Ai fini dell'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU) valgono le seguenti definizioni:
 - a) per fabbricato si intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza. Il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato;
 - b) Per "abitazione principale" si intende l'immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i coniugi non separati in forza di un provvedimento di separazione legale abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni di cui al presente regolamento previste per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano ad un solo immobile;
 - c) per pertinenza dell'abitazione principale si intende l'unità immobiliare destinata in modo durevole al servizio dell'abitazione medesima, qualora ricorrano le condizioni di cui al successivo articolo 5;
 - d) per area fabbricabile (o edificabile) si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base in base al solo strumento urbanistico generale adottato dal Comune, indipendentemente dall'approvazione della Regione e dell'adozione di strumenti urbanistici attuativi del medesimo, ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità. Sono considerati, tuttavia, non fabbricabili i terreni posseduti e condotti coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali sia in forma individuale che societaria di cui all'articolo 1 del D.Lgs. n. 99/2004, e

successive modificazioni, iscritti nella previdenza agricola, sui quali persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura e all'allevamento di animali. Il comune, su richiesta del contribuente, attesta se un'area sita nel proprio territorio è fabbricabile in base ai criteri stabiliti dalla presente lettera.

- e) per terreno agricolo si intende il terreno, non qualificabile come area edificabile, adibito all'esercizio in forma imprenditoriale delle attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, all'allevamento del bestiame ed attività connesse; si reputano connesse le attività dirette alla trasformazione o all'alienazione dei prodotti agricoli, quando rientrano nell'esercizio normale dell'agricoltura.

Articolo 5 Pertinenze

1. Ai fini dell'applicazione dell'IMU per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente le unità immobiliari di cui alla lettera c) del comma 2 del precedente articolo 4 classificate nelle categorie catastali C2, C6 e C7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna di tali categorie, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo. Salvo prova contraria si presume che non siano pertinenze dell'abitazione principale le unità immobiliari ubicate ad una distanza dalla stessa superiore a ml. 800, calcolata sulla base del percorso stradale.
2. Per usufruire dell'aliquota e, eventualmente, della detrazione previste per l'abitazione principale il soggetto passivo deve presentare, entro il termine previsto dal successivo articolo 47, la comunicazione ivi prevista, corredata da una dichiarazione sostitutiva del contribuente medesimo, resa ai sensi del d.P.R. 445/2000, attestante la condizione di pertinenza dell'immobile e l'assenza di altri immobili della stessa categoria catastale, tra quelle previste dal comma 1, per i quali il contribuente già usufruisca di tali aliquota e detrazione..

Articolo 6 Assimilazione all'abitazione principale

1. Il comune considera direttamente adibita ad abitazione principale :
 - a) l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
 - b) una sola unità immobiliare adibita a civile abitazione, iscritta o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unità immobiliare, concessa in comodato dal soggetto passivo a parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale e che non abbiano già diritto ad utilizzarla in quanto comproprietari della stessa, qualora il comodatario appartenga ad un nucleo familiare con un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a €. 15.000,00 annui, risultante da un'attestazione regolarmente rilasciata.
2. A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso.
3. Il beneficio di cui alla lettera b) del comma 1 può essere applicato solo con riferimento alle annualità per le quali si disponga di un'attestazione ISEE comprovante il rispetto del limite di cui alla medesima lettera.

4. per usufruire del beneficio di cui al comma 1 il soggetto passivo deve presentare , entro il termine previsto dal successivo art. 47 , la prescritta dichiarazione, corredata dalla documentazione comprovante i requisiti di cui al medesimo comma 1. Tale documentazione, ad eccezione dell'attestazione ISEE, può essere sostituita da una dichiarazione del contribuente resa ad sensi del D.P.R. n. 445/2000.

Articolo 7

Soggetti passivi e soggetti responsabili

1. l'IMU è dovuta dal possessore dell'immobile a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi o superficie.
2. Nel caso di concessione di aree demaniali , l'IMU è dovuta dal concessionario.
3. Per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, l'IMU è dovuta dal locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto.
4. Per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa il curatore o il commissario liquidatore sono tenuti al versamento dell'IMU, dovuta per il periodo di durata dell'intera procedura concorsuale, entro il termine di 3 mesi dalla data del decreto di trasferimento degli immobili.
5. Ai soli fini dell'applicazione dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 8 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, e successive modificazioni, nonché all'articolo 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, l'assegnazione della casa coniugale al coniuge non titolare di diritti reali sulla stessa, convenuta ovvero disposta in sede di separazione o di divorzio dei coniugi, si intende in ogni caso effettuata a titolo di diritto di abitazione.

Articolo 8

Base imponibile

1. La base imponibile dell'imposta municipale propria (IMU) è costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dei commi successivi.
2. Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 48, della L. 23 dicembre 1996, n. 662, i seguenti moltiplicatori:
 - a) 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10;
 - b) 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;
 - c) 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale D/5 ;
 - d) 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale A/10;
 - e) 60 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5; tale moltiplicatore è elevato a 65 a decorrere dal 1° gennaio 2013;
 - f) 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1.
3. Per i terreni agricoli, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 51, della L. 23 dicembre 1996, n. 662, un moltiplicatore pari a 135. Per i terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, posseduti e

condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola il moltiplicatore è pari a 110.

4. Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, fino all'anno nel quale i medesimi sono iscritti in catasto con attribuzione di rendita, il valore è determinato, alla data di inizio di ciascun anno solare ovvero, se successiva, alla data di acquisizione, secondo i criteri stabiliti nel penultimo periodo del comma 3, dell'articolo 7 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, applicando i seguenti coefficienti: per l'anno 1993: 1,02; per l'anno 1992: 1,03; per l'anno 1991: 1,05; per l'anno 1990: 1,10; per l'anno 1989: 1,15; per l'anno 1988: 1,20; per l'anno 1987: 1,30; per l'anno 1986: 1,40; per l'anno 1985: 1,50; per l'anno 1984: 1,60; per l'anno 1983: 1,70; per l'anno 1982 e anni precedenti: 1,80. I coefficienti sono aggiornati con decreto del Ministro delle finanze da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale. In caso di locazione finanziaria, il locatore o il locatario possono esperire la procedura di cui al regolamento adottato con decreto del Ministro delle finanze del 19 aprile 1994, n. 701, con conseguente determinazione del valore del fabbricato sulla base della rendita proposta, a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel corso del quale tale rendita è stata annotata negli atti catastali ed estensione della procedura prevista nel terzo periodo del comma 1 dell'articolo 11; in mancanza di rendita proposta il valore è determinato sulla base delle scritture contabili del locatore, il quale è obbligato a fornire tempestivamente al locatario tutti i dati necessari per il calcolo.
5. Per le aree fabbricabili, il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.
6. In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'articolo 31, comma 1, lettere c), d) ed e), della L. 5 agosto 1978, n. 457, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile anche in deroga a quanto stabilito nell'articolo 4, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato.

Articolo 9

Riduzioni della base imponibile

1. La base imponibile è ridotta del 50 per cento:
 - a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del codice di cui al D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42;
 - b) Per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o l'inabitabilità è accertata dall'Ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al D.P.R. n. 445/2000, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente. E' da considerarsi inagibile o inabitabile il fabbricato in quanto si trova in uno stato di degrado fisico sopravvenuto non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria, rappresentato dalla/e seguente/i situazione/i:
 - lesioni a strutture orizzontali (solai e tetto compresi) tali da costituire pericolo a cose o a persone;

- lesioni a strutture verticali (muri perimetrali o di confine) tali da costituire pericolo a cose o a persone;
 - edificio fatiscente o per il quale è stata emessa ordinanza di demolizione o di ripristino;
 - mancanza di servizi igienico- sanitari;
 - mancanza dell'impianto elettrico;
 - mancanza dell'impianto di riscaldamento.
2. Per le aree individuate nei vigenti strumenti urbanistici come aree fabbricabili ma che comunque, per le loro limitate superfici, non raggiungono il dimensionamento del lotto minimo imposto dalle norme e standard del Piano vigente (superficie minima del lotto) e ricadenti nelle "ZONE C di espansione" il valore venale dell'area, di cui al comma 5 del precedente art. 8, viene ridotto del 50%. La riduzione non opera nel caso in cui le aree vengano comprese in piani di lottizzazione presentati da più proprietari, ovvero quando vi è contiguità con altre aree dello stesso proprietario, ricadenti nella medesima zona urbanistica, che sommate raggiungono il dimensionamento del lotto minimo.
3. Per le aree individuate nei vigenti strumenti urbanistici come aree fabbricabili ma ricadenti in zone comprese nel Piano di Assetto Idrogeologico – P.A.I.- redatto dalla Regione Siciliana ai sensi dell'art. 17, comma 6 ter, della legge n. 183/89 e successive modifiche ed integrazioni, la Giunta Comunale, con deliberazione di cui al successivo articolo 52, stabilisce i coefficienti di riduzione del valore di tali aree in base ai tipi di vincolo e/o rischio. La riduzione può variare da un minimo del 10% fino ad un massimo del 100% (in caso di inedificabilità assoluta).

Articolo 10 **Detrazioni dall'Imposta**

1. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Il comune può disporre l'elevazione dell'importo della detrazione, fino alla concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio.
2. La suddetta detrazione si applica anche agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli Enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP istituiti in applicazione dell'art. 93 del D.P.R. n° 616 del 24 luglio 1977;

Articolo 11 **Esenzioni**

1. Sono esenti dall'IMU:
 - a) gli immobili posseduti dallo Stato, dalle regioni, dalle province, nonché dai comuni, se diversi da quelli indicati nell'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 4, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, dalle unità sanitarie locali, dalle istituzioni sanitarie pubbliche autonome di cui all'articolo 41 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, dalle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;
 - b) i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;
 - c) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'art. 5-bis, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni;
 - d) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze;

- e) i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato lateranense, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con legge 27 maggio 1929, n. 810;
 - f) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
 - g) i terreni agricoli ubicati nel territorio del comune di Gallodoro , in quanto ricadenti "in area di collina" ai sensi del comma 1, lettera h), dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504;
 - h) gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'art. 87, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'art. 16, lettera a), della L. 20 maggio 1985, n. 222. Ai sensi dell'articolo 91-bis del D.L. 1/2012, convertito dalla legge 27 del 2012, qualora l'unità immobiliare abbia un'utilizzazione mista, l'esenzione di cui alla lettera h) si applica solo alla frazione di unità nella quale si svolge l'attività di natura non commerciale, se identificabile attraverso l'individuazione degli immobili o porzioni di immobili adibiti esclusivamente a tale attività. Alla restante parte dell'unità immobiliare, in quanto dotata di autonomia funzionale e reddituale permanente, si applicano le disposizioni dei commi 41, 42 e 44 dell'articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286;
 - i) I fabbricati rurali ad uso strumentale di cui allo articolo 9, comma 3bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, ubicati nei comuni classificati montani o parzialmente montani di cui all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'istituto nazionale di statistica (ISTAT);
 - j) i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locate.
2. L'esenzione spetta per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte.

Articolo 12

Determinazione dell'IMU

1. L'IMU è determinata applicando alla base imponibile le aliquote previste dalla legge ovvero le diverse aliquote stabilite dal Comune con apposita deliberazione del Consiglio comunale.
2. La deliberazione di cui al comma 1 acquista efficacia a decorrere dalla pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni, ed i suoi effetti retroagiscono in ogni caso al 1° gennaio dell'anno di pubblicazione a condizione che la pubblicazione medesima avvenga entro il 28 ottobre dell'anno al quale la deliberazione si riferisce, fermo restando quanto indicato al comma 1 del successivo articolo 50, in ordine alle modalità di calcolo della prima rata di versamento dell'imposta. In mancanza di modificazioni o in caso di mancata pubblicazione della deliberazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.
3. L'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso; a tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

Articolo 13
Quota statale dell'IMU

1. E' riservata allo Stato, ed allo stesso deve essere corrisposta, l'IMU dovuta per il possesso di fabbricati ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolata applicando alla base imponibile degli immobili l'aliquota di base prevista dalla legge.
2. Il Comune ha la facoltà di aumentare l'aliquota di cui al comma 1 fino a 3 punti percentuali. Il gettito derivante dall'applicazione di tale aumento di aliquota è di competenza del Comune.

Articolo 14
Riscossione ordinaria

1. L'IMU dovuta per l'anno di riferimento è riscossa dal Comune in via ordinaria a seguito dei versamenti volontari eseguiti dai soggetti passivi in autoliquidazione, con suddivisione dell'importo complessivo in rate consecutive, nel numero, alle scadenze e con le modalità di liquidazione di cui ai commi 1 e 2 del successivo articolo 50.
2. Il Comune, nel rispetto dei principi posti dall'articolo 25 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, stabilisce che ai fini del presente tributo il versamento non è dovuto se l'importo complessivamente dovuto è inferiore a 12,00 euro. Nel caso l'importo della singola rata risulti inferiore a detto importo, la relativa somma è trascinata a saldo.
3. Il pagamento dell'IMU deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

TITOLO III
TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI
(TASI)

Articolo 15
Presupposto

1. La TASI è dovuta per il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, comprese le abitazioni principali e le relative pertinenze, e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'Imposta Municipale Propria, a qualsiasi uso adibiti, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli.

Articolo 16
Soggetti passivi e soggetti responsabili

1. La TASI è dovuta da chiunque, diverso dal comune, possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari e le aree di cui al precedente articolo 15. In caso di pluralità di possessori o di detentori, gli stessi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria. Nell'ipotesi di omesso parziale versamento della TASI dovuta da uno dei possessori dell'immobile, il relativo avviso di accertamento dovrà essere notificato ai possessori in relazione alla propria quota e, solo in caso di insolvenza da parte di uno di essi, potrà essere richiesta in via solidale agli altri possessori.
2. Nel caso in cui l'unità immobiliare soggetta al tributo sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'immobile medesimo, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria, salvo che l'occupante non faccia parte dello stesso nucleo familiare o comunque non coabiti con il titolare del diritto reale; l'occupante titolare

dell'obbligazione deve corrispondere la TASI nella misura del 20% dell'ammontare complessivo della stessa, mentre la restante parte deve essere corrisposta dal titolare del diritto reale.

3. In caso di locazione finanziaria, la TASI è dovuta dal locatario a decorrere dalla data della stipulazione e per tutta la durata del contratto; per durata del contratto di locazione finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla data della stipulazione alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna.
4. In caso di detenzione temporanea iniziata e finita nel corso dello stesso anno solare e protrattasi per una durata non superiore a sei mesi, la TASI è dovuta soltanto dal possessore degli immobili a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie.
5. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TASI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

Articolo 17 **Base imponibile**

1. La base imponibile della TASI è quella prevista per l'applicazione dell'IMU, costituita dal valore dell'immobile, determinato ai sensi del precedente articolo 8.
2. La base imponibile è ridotta del 50%:
 - a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del codice di cui al D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42;
 - b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili ai fini dell'applicazione dell'IMU e di fatto non utilizzati, e per i quali ricorrono le condizioni e modalità applicative di cui al precedente articolo 9. La riduzione di cui alla presente lettera non è cumulabile con la riduzione di cui alla lettera a).

Articolo 18 **Costi dei servizi indivisibili**

1. Il gettito della TASI è destinato alla copertura dei costi di esercizio dei servizi comunali indivisibili, così individuati:
 - a) Servizio di polizia Municipale: tutti i costi ordinari di gestione (retribuzione del personale comunale adibito al servizio, corrispettivi per l'acquisto di beni e per la prestazione servizi);
 - b) tutela del patrimonio artistico e culturale affidato al comune: tutti i costi ordinari di gestione (retribuzione del personale comunale adibito al servizio, corrispettivi per l'acquisto di beni e per la prestazione servizi);
 - c) illuminazione stradale pubblica: corrispettivi pagati a terzi per la fornitura dell'energia elettrica nonché per l'acquisto di beni e per la prestazione servizi diretti alla manutenzione ordinaria degli impianti);
 - d) servizi cimiteriali: tutti i costi ordinari di gestione (retribuzione del personale comunale adibito al servizio, corrispettivi per l'acquisto di beni e per la prestazione servizi);
 - e) manutenzione stradale e del verde pubblico: corrispettivi pagati a terzi per la manutenzione ordinaria ;

- f) servizi socio-assistenziali: tutti i costi ordinari di gestione (retribuzione del personale comunale adibito al servizio, corrispettivi per l'acquisto di beni e per la prestazione servizi);
 - g) servizio di protezione civile: tutti i costi ordinari di gestione (retribuzione del personale comunale adibito al servizio, corrispettivi per l'acquisto di beni e per la prestazione servizi);
 - h) tutela degli edifici e delle aree comunali: corrispettivi pagati a terzi per la manutenzione ordinaria e per la prestazione di servizi.
2. i costi di cui al comma 1 da coprire con la TASI relativa a ciascun anno sono indicati nel bilancio di previsione del Comune relativo all'anno medesimo.
 3. La copertura percentuale dei costi relativi ai servizi comunali indivisibili eventualmente non coperti dal gettito della TASI è assicurata attraverso il ricorso a risorse comunali diverse dai proventi della TASI medesima.

Articolo 19 **Esenzioni**

1. Sono esenti dal versamento della TASI:
 - a) gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni, dalle Comunità montane, dai Consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;
 - b) i fabbricati classificati nelle categorie catastale da E/1 ad E/9;
 - c) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'art. 5bis D.P.R. 29 settembre 1973 n. 601 e successive modificazioni;
 - d) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e loro pertinenze;
 - e) i fabbricati di proprietà della Santa sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato lateranense, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con Legge 27 maggio 1929 n. 810;
 - f) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri ed alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
 - g) gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c) D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 (TUIR), destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'art. 16, lett. a) L. 20 maggio 1985 n. 222, a condizione che gli stessi, oltre che utilizzati, siano anche posseduti dall'Ente non commerciale utilizzatore.
1. le esenzioni di cui al comma 1 sono applicate esclusivamente sulla base di elementi e dati contenuti nella dichiarazione iniziale o di variazione e della documentazione allegata alla stessa. Per gli immobili di proprietà del comune di Gallodoro utilizzati da soggetti terzi, non appartenenti alle categorie esentate, questi ultimi sono tenuti al versamento a favore del Comune medesimo della quota della TASI di competenza dell'occupante.
2. Le esenzioni di cui al comma 1 spettano per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte.

3. Ai fini dell'applicazione delle agevolazioni di cui al comma 1 il mese di presentazione della dichiarazione deve essere computato secondo quanto disposto dal comma 4 del successivo articolo 20.
4. In caso del venir meno delle condizioni per l'applicazione delle esenzioni di cui al comma 2 il contribuente è obbligato a presentare apposita dichiarazione di variazione; in mancanza della presentazione della prescritta dichiarazione il Comune provvede al recupero della TASI non corrisposta, applicando le sanzioni previste dalla legge per omessa dichiarazione.

Articolo 20

Determinazione della TASI

1. La TASI dovuta da ciascun contribuente è determinata applicando alla base imponibile degli immobili di cui al precedente articolo 14 l'aliquota di base, pari all'1 per mille, o la diversa aliquota stabilita dal Comune con apposita deliberazione di Consiglio comunale, che può essere differenziata in ragione del settore di attività o della tipologie e della destinazione degli immobili, nonché tenendo conto delle detrazioni eventualmente deliberate ai sensi del successivo comma 6. Per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3 bis, del decreto legge 30 dicembre 1993 n. 557, l'aliquota non può essere in ogni caso superiore all'aliquota di base.
2. L'aliquota di cui al comma 1 è approvata dal Comune entro il termine stabilito dalle norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione e si applica in ogni caso dal 1° gennaio dell'anno di riferimento, fermo restando quanto indicato al comma 1 del successivo articolo 50, in ordine alle modalità di calcolo della prima rata di versamento. In mancanza di modificazioni si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.
3. Il Comune, con la deliberazione di cui al comma 1, può anche disporre l'azzeramento dell'aliquota di base di cui al medesimo comma; in tal caso la TASI risulterà non dovuta in relazione agli immobili ai quali tale aliquota si riferisce.
4. La TASI è dovuta in proporzione alla quota ed ai mesi dell'anno di possesso o detenzione, computandosi per intero il mese durante il quale il possesso o la detenzione si sono protratti per almeno 15 giorni o comunque per il maggiore numero di giorni rispetto agli altri possessori o detentori, considerandosi anche il giorno in cui il presupposto è venuto meno, fermo restando quanto disposto al comma 8 del successivo articolo 48. Nel caso di multiproprietà la TASI è dovuta dagli utenti in proporzione al periodo di occupazione o di disponibilità esclusiva.
5. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
6. Il Comune, con la deliberazione di cui al comma 1, può disporre che dalla TASI dovuta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze si detragga, fino alla concorrenza del suo ammontare, un importo, indicato nella deliberazione medesima, da rapportare al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. L'importo della detrazione può essere differenziato in ragione della situazione reddituale del nucleo familiare del soggetto passivo o dell'ammontare della rendita catastale e ne può essere limitata l'applicazione a determinate categorie di soggetti passivi. Se la stessa unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi in parti eguali; se l'ammontare della detrazione è superiore alla TASI dovuta per l'abitazione principale l'eccedenza è detratta solo dalla TASI dovuta per le relative pertinenze.

Articolo 21
Riscossione ordinaria

1. La TASI dovuta per l'anno di riferimento è riscossa dal Comune in via ordinaria a seguito dei versamenti volontari eseguiti dai soggetti passivi in autoliquidazione, con suddivisione dell'importo complessivo in rate consecutive, nel numero, alle scadenze e con le modalità di liquidazione di cui al comma 1 del successivo articolo 50.
2. Il Comune, nel rispetto dei principi posti dall'articolo 25 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, stabilisce che ai fini del presente tributo il versamento non è dovuto se l'importo complessivamente dovuto è inferiore a 12,00 euro. Nel caso l'importo della singola rata risulti inferiore a detto importo, la relativa somma è trascinata a saldo.
3. Il pagamento della TASI deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.
4. Il comune può provvedere all'invio ai soggetti passivi di modelli di pagamento precompilati, riportante anche l'indicazione degli importi dovuti solo se è possibile in base ai dati contenuti negli archivi informatici tributari del Comune medesimo. La TASI è comunque dovuta dai soggetti passivi in conformità a quanto stabilito dal presente Regolamento, indipendentemente dall'invio da parte del Comune dei modelli di pagamento o dalla ricezione dei modelli inviati e di quanto negli stessi indicato.

TITOLO IV
TASSA SUI RIFIUTI
(TARI)

Articolo 22
Presupposto

1. Presupposto per l'applicazione del tributo è il possesso, l'occupazione o la detenzione, a qualsiasi titolo e anche di fatto, di locali o di aree scoperte a qualunque uso adibiti, potenzialmente idonei a produrre rifiuti urbani e assimilati.
2. Si intendono per:
 - a) *locali*, le strutture stabilmente infisse al suolo chiuse su almeno tre lati verso l'esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie;
 - b) *aree scoperte*, sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all'aperto, parcheggi;
 - c) *utenze domestiche*, le superfici adibite a civile abitazione ed i locali di deposito(quali box e posti auto, cantine e soffitte) di natura accessoria o pertinenziale delle stesse;
 - d) *utenze non domestiche*, le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.
3. La presenza di arredo oppure l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica costituiscono presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.
4. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.

Articolo 23
Gestione e classificazione dei rifiuti

1. La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto in regime di privativa sull'intero territorio comunale.
2. Il servizio è disciplinato dalle disposizioni del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dal Regolamento comunale di igiene urbana e gestione dei rifiuti, nonché dalle disposizioni previste nel presente regolamento.
3. Si definisce «rifiuto», ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lett. a), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi.
4. Sono rifiuti urbani ai sensi dell'articolo 184, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152:
 - a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
 - b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a) del presente comma, assimilati dal comune ai rifiuti urbani;
 - c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
 - d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;

- e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
 - f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ed e) del presente comma.
5. Sono rifiuti speciali ai sensi dell'articolo 184, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152:
- a) i rifiuti da attività agricole e agro-industriali, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 c.c.;
 - b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo;
 - c) i rifiuti da lavorazioni industriali;
 - d) i rifiuti da lavorazioni artigianali;
 - e) i rifiuti da attività commerciali;
 - f) i rifiuti da attività di servizio;
 - g) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
 - h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie.

Articolo 24 **Rifiuti assimilati agli urbani**

1. Sono assimilati ai rifiuti urbani, ai fini dell'applicazione del tributo e della gestione del servizio, le sostanze non pericolose elencate nell'allegato A provenienti da locali e luoghi adibiti a usi diversi dalla civile abitazione, compresi gli insediamenti adibiti ad attività agricole, agroindustriali, industriali, artigianali, commerciali, di servizi e da attività sanitarie, sempre che, per le utenze di superficie complessiva, al netto delle superfici che non possono produrre rifiuti, superiore a 500 mq il rapporto tra la quantità globale (in kg) di detti rifiuti prodotti e l'indicata superficie, non superi il 100% del valore massimo del corrispondente parametro Kd di cui alle tabelle inserite nell'allegato 1, punto 4.4. del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
2. Sono comunque assimilati agli urbani i rifiuti che superano il limite quantitativo di cui al comma precedente, purché il Comune, anche tramite il Gestore del servizio ed effettuate le opportune verifiche, specifici – entro trenta giorni dalla dichiarazione presentata ai sensi dell'articolo 10, comma 5, dalle utenze che ritengono di superare il predetto limite quantitativo di assimilazione – le specifiche misure organizzative atte a gestire tali rifiuti.

Articolo 25 **Sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti**

1. Sono escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti le seguenti sostanze, individuate dall'articolo 185 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152:
 - a) le emissioni costituite da effluenti gassosi emessi nell'atmosfera e il biossido di carbonio catturato e trasportato ai fini dello stoccaggio geologico e stoccato in formazioni geologiche prive di scambio di fluidi con altre formazioni a norma del decreto legislativo di recepimento della direttiva 2009/31/CE in materia di stoccaggio geologico di biossido di carbonio;
 - b) il terreno (in situ), inclusi il suolo contaminato non scavato e gli edifici collegati permanentemente al terreno,
 - c) il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso di attività di costruzione, ove sia certo che esso verrà riutilizzato a fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito in cui è stato escavato;
 - d) i rifiuti radioattivi;
 - e) i materiali esplosivi in disuso;

- f) le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lettera b), paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana.
 - g) i sedimenti spostati all'interno di acque superficiali ai fini della gestione delle acque e dei corsi d'acqua o della prevenzione di inondazioni o della riduzione degli effetti di inondazioni o siccità o ripristino dei suoli se è provato che i sedimenti non sono pericolosi ai sensi della decisione 2000/532/CE della Commissione del 3 maggio 2000, e successive modificazioni.
2. Sono altresì escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti, in quanto regolati da altre disposizioni normative comunitarie, ivi incluse le rispettive norme nazionali di recepimento:
- a) le acque di scarico;
 - b) i sottoprodotti di origine animale, compresi i prodotti trasformati, contemplati dal regolamento (CE) n. 1774/2002, eccetto quelli destinati all'incenerimento, allo smaltimento in discarica o all'utilizzo in un impianto di produzione di biogas o di compostaggio;
 - c) le carcasse di animali morti per cause diverse dalla macellazione, compresi gli animali abbattuti per eradicare epizootie, e smaltite in conformità del regolamento (CE) n. 1774/2002;
 - d) i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave, di cui al decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 117.

Articolo 26

Esclusioni per inidoneità a produrre rifiuti

1. Non sono soggetti al tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o che non comportano, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in misura apprezzabile per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, come a titolo esemplificativo:
 - a) le unità immobiliari adibite a civile abitazione prive di mobili e suppellettili e sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete e di fatto non utilizzati in alcun modo;
 - b) le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;
 - c) i locali stabilmente riservati a impianti tecnologici, quali vani ascensore, centrali termiche, cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili;
 - d) le unità immobiliari per le quali sono stati rilasciati, anche in forma tacita, atti abilitativi per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo dalla data di inizio dei lavori fino alla data di inizio dell'occupazione;
 - e) le aree impraticabili o intercluse da stabile recinzione;
 - f) le aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli;
 - g) per gli impianti di distribuzione dei carburanti: le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile; le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi; le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio;
 - h) le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili che non siano operative e le parti comuni condominiali di cui all'art. 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.
2. Le circostanze di cui al comma 1 devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali

da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti.

3. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse dal tributo ai sensi del presente articolo, lo stesso verrà applicato per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.

Articolo 27

Esclusione dall'obbligo di conferimento

1. Sono esclusi dal tributo i locali e le aree per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani e assimilati per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.
2. Si applicano i commi 2 e 3 dell'articolo 23.

Articolo 28

Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio

1. Nella determinazione della superficie tassabile delle utenze non domestiche non si tiene conto di quella parte ove si formano di regola, ossia in via continuativa e nettamente prevalente, rifiuti speciali non assimilati e/o pericolosi, oppure sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti di cui all'articolo 4, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori.
2. Non sono, in particolare, soggette a tariffa:
 - a) le superfici adibite all'allevamento di animali;
 - b) le superfici agricole produttive di paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura o nella selvicoltura, quali legnaie, fienili e simili depositi agricoli;
 - c) le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite, come attestato da certificazione del direttore sanitario, a: sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, reparti e sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive.
3. Relativamente alle attività di seguito indicate, qualora sia documentata una contestuale produzione di rifiuti urbani o assimilati e di rifiuti speciali non assimilati o di sostanze comunque non conferibili al pubblico servizio, ma non sia obiettivamente possibile o sia sommamente difficoltoso individuare le superfici escluse dal tributo, la superficie imponibile è calcolata forfaitariamente, applicando all'intera superficie su cui l'attività è svolta le percentuali di abbattimento indicate nel seguente elenco:

TIPO DI ATTIVITA'	%
Lavorazioni meccaniche in genere (industriali, artigianali: fabbri - tomitori - carpentieri)	30%
Autocarrozzerie, impianti di verniciatura in genere, gommisti, vulcanizzatori, produzione materie plastiche e gomma	30%
Autofficine in genere, elettrauto, idraulici, tipolitografie e simili	30%
Falegnamerie, restauratore mobili e corniciai, vetrerie, lavorazione vimini e giunco, produzione imballaggi (legno e cartone), materiali di recupero non ferrosi	20%
Riparazione installazione radio - TV elettrodomestici, elettricisti, frigoristi	20%
Produzione abbigliamento in genere (maglifici, pelletterie, pelliccerie, sartorie), tomaifici, calzolai, arrotini, tappezzeri	40%
Medici, Odontotecnici, dentisti, veterinari	30%
Produzioni alimentari in genere (panifici, pastifici) cucine di: ristoranti, rosticcerie,...	40%
Barbieri, parrucchieri, estetiste, laboratori di toelettatura animali	20%
Lavanderie, tintorie, stirerie	20%

4. Per fruire dell'esclusione prevista dai commi precedenti, gli interessati devono:
 - a) indicare nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, assimilati agli urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice CER;
 - b) comunicare entro il mese di gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento i quantitativi di rifiuti prodotti nell'anno, distinti per codici CER, allegando la documentazione attestante lo smaltimento presso imprese a ciò abilitate.

Articolo 29

Soggetti passivi e soggetti responsabili

1. La TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo i locali o le aree scoperte di cui al precedente articolo 22, con vincolo di solidarietà tra i componenti la famiglia anagrafica o tra coloro che usano in comune le superfici, fermo restando quanto disposto dall'articolo 50 in ordine alle modalità di versamento della TARI.
2. Per le parti comuni condominiali di cui all'articolo 1117 c.c. utilizzate in via esclusiva il tributo è dovuto dagli occupanti o conduttori delle medesime.
3. In caso di utilizzo di durata non superiore a sei mesi nel corso del medesimo anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali o delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso abitazione, superficie.
4. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

Articolo 30

Base imponibile

1. La base imponibile TARI è costituita dalla superficie dei locali e delle aree, determinata ai sensi dei commi successivi e tenuto conto delle esclusioni di cui ai precedenti articoli 25, 26, 27 e 28.
2. Fino alla compiuta attuazione delle procedure per l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria (gruppi catastali A,B e C) ed i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, la superficie assoggettabile alla TARI di tutti i locali e delle aree è costituita da quella calpestabile, misurata per i locali sul filo interno dei muri, al netto di eventuali pilastri e considerando le scale interne solo per la proiezione orizzontale, e per le aree sul perimetro interno delle stesse, al netto di eventuali costruzioni che vi insistono
3. La superficie complessiva è arrotondata al metro quadro superiore se la parte decimale è maggiore di 0,50; in caso contrario al metro quadro inferiore.
4. Avvenuta la compiuta attivazione delle procedure per l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria (gruppi catastali A,B e C) ed i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune di cui all'articolo 9-bis del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, la superficie assoggettabile al tributo delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, è pari all'ottanta per cento della superficie catastale, determinata secondo i criteri stabiliti dal decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138. Il Comune

comunicherà ai contribuenti le nuove superfici imponibili adottando le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell'articolo 6 della legge 27 luglio 2000, n. 212.

5. Per i distributori di carburante sono di regola soggetti a tariffa i locali, nonché l'area della proiezione al suolo della pensilina ovvero, in mancanza, una superficie forfetaria pari a 10 mq per colonnina di erogazione.

Articolo 31

Costi del servizio di gestione dei rifiuti

1. Il gettito della TARI è destinato alla copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, compresi i costi di smaltimento dei rifiuti in discarica di cui all'art. 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ed i costi per il servizio di spazzamento e lavaggio delle strade pubbliche urbane. I costi relativi ai rifiuti speciali non assimilati, determinati in relazione alla superficie non assoggettata alla TARI, i costi relativi ai rifiuti speciali assimilati avviati al recupero, i costi relativi alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali, per l'importo corrisposto dallo Stato al Comune, ed i costi relativi alla gestione dei rifiuti degli edifici comunali, determinati in relazione alla loro superficie, sono invece sottratti dai costi del servizio di cui al successivo comma 2.
2. Per l'individuazione dei costi del servizio di gestione dei rifiuti si applicano i criteri di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 27 aprile 1999.
3. I costi del servizio sono definiti ogni anno sulla base del Piano finanziario degli interventi e della relazione illustrativa redatti dall'affidatario della gestione dei rifiuti urbani almeno due mesi prima del termine per l'approvazione del bilancio di previsione, e approvati dal Comune, tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività, della qualità del servizio fornito.
4. Il Piano finanziario indica in particolare gli scostamenti che si siano eventualmente verificati rispetto al Piano dell'anno precedente e le relative motivazioni.
5. E' riportato a nuovo, nel Piano finanziario successivo o anche in Piani successivi non oltre il terzo, lo scostamento tra gettito a preventivo e a consuntivo della TARI, al netto del tributo provinciale:
 - a) per intero, nel caso di gettito a consuntivo superiore al gettito preventivo;
 - b) per la sola parte derivante dalla riduzione nelle superfici imponibili, ovvero da eventi imprevedibili non dipendenti da negligente gestione del servizio, nel caso di gettito a consuntivo inferiore al gettito preventivo.

Articolo 32

Determinazione della tariffa

1. Il tributo comunale è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. La tariffa di cui al comma 1 è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base delle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. La tariffa è determinata sulla base del Piano finanziario con specifica deliberazione del Consiglio comunale, da adottare entro la data di approvazione del bilancio di previsione relativo alla stessa annualità.
4. La deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine indicato al comma precedente, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. Se la delibera non è adottata entro tale termine, si applicano le tariffe deliberate per l'anno precedente.

Articolo 33

Articolazione della tariffa

1. La tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento.
2. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica.
3. L'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa sono ripartiti tra le utenze domestiche e non domestiche secondo criteri razionali. A tal fine, i rifiuti riferibili alle utenze non domestiche possono essere determinati anche in base ai coefficienti di produttività Kd di cui alle tabelle 4a e 4b, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
4. E' assicurata la riduzione per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche, prevista dall'articolo 14, comma 17, del decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, e dall'articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, attraverso l'abbattimento della parte variabile della tariffa complessivamente imputata a tali utenze in misura percentuale pari all'incremento della percentuale della raccolta differenziata rispetto all'anno precedente, con un minimo del 5% e un massimo del 10%.

Articolo 34

Periodi di applicazione del tributo

1. Il tributo è dovuto limitatamente al periodo dell'anno, computato in giorni, nel quale sussiste l'occupazione o la detenzione dei locali o aree.
2. L'obbligazione tariffaria decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree e sussiste sino al giorno in cui ne è cessata l'utilizzazione, purché debitamente e tempestivamente dichiarata.
3. Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data di presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva cessazione.
4. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, in particolare nelle superfici e/o nelle destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte, che comportano un aumento di tariffa, producono effetti dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione di tariffa, a condizione che la dichiarazione, se dovuta, sia prodotta entro i termini di cui al successivo articolo 32, decorrendo altrimenti dalla data di presentazione. Le variazioni di tariffa saranno di regola conteggiate a conguaglio.

Articolo 35

Tariffa per le utenze domestiche

1. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie parametricate al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati nella delibera tariffaria.

Articolo 36 **Occupanti le utenze domestiche**

1. Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all'Anagrafe del Comune, salva diversa e documentata dichiarazione dell'utente. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell'utenza per almeno sei mesi nell'anno solare, come ad esempio le colf che dimorano presso la famiglia.
2. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove. Nel caso di servizio di volontariato o attività lavorativa prestata all'estero e nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, per un periodo non inferiore all'anno, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata.
3. Per le utenze domestiche condotte da soggetti non residenti nel Comune, per gli alloggi dei cittadini residenti all'estero (iscritti AIRE), e per gli alloggi a disposizione di enti diversi dalle persone fisiche occupati da soggetti non residenti, si assume come numero degli occupanti quello indicato dall'utente o, in mancanza, quello di 2 unità. Resta ferma la possibilità per il comune di applicare, in sede di accertamento, il dato superiore emergente dalle risultanze anagrafiche del comune di residenza.
4. Le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito si considerano utenze domestiche condotte da un occupante, se condotte da persona fisica priva nel comune di utenze abitative. In difetto di tale condizione i medesimi luoghi si considerano utenze non domestiche.
5. Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza/domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari e non locate o comunque utilizzate a vario titolo, il numero degli occupanti è fissato, previa presentazione di richiesta documentata, in una unità.
6. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.
7. Il numero degli occupanti le utenze domestiche è quello risultante al primo di gennaio dell'anno di riferimento o, per le nuove utenze, alla data di apertura. Le variazioni intervenute successivamente avranno efficacia a partire dall'anno seguente.

Articolo 37 **Tariffa per le utenze non domestiche**

1. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.3, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.4, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati per ogni classe di attività contestualmente all'adozione della delibera tariffaria.

Articolo 41

Tributo provinciale

1. Ai soggetti passivi della TARI, compresi i soggetti tenuti a versare il tributo giornaliero, è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.
2. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo comunale, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo comunale, esclusa la maggiorazione di cui all'articolo 29.

Articolo 42

Riduzioni per le utenze domestiche

1. La tariffa si applica in misura ridotta, nella quota fissa e nella quota variabile, alle utenze domestiche che si trovano nelle seguenti condizioni:
 - a) abitazioni con un unico occupante, come emergente dalle risultanze anagrafiche per i soggetti residenti nel Comune e da apposita dichiarazione sostitutiva per i non residenti: riduzione del 25 %;
 - b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, non superiore a 183 giorni nell'anno solare: riduzione del 20%;
 - c) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero: riduzione del 25 %;
 - d) abitazioni per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, non superiore a 183 giorni nell'anno solare: riduzione del 25 %;
 - e) fabbricati rurali ad uso abitativo: riduzione del 25 %.
2. Le riduzioni di cui al comma precedente si applicano dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione o, in mancanza, dalla data di presentazione della relativa dichiarazione. La riduzione di cui alla lettera a) si applica, per i residenti nel Comune, anche in mancanza di specifica dichiarazione.
3. Alle utenze domestiche che abbiano avviato il compostaggio dei propri scarti organici ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto si applica una riduzione del 10%. La riduzione è subordinata alla presentazione, entro il 31 dicembre dell'anno precedente, di apposita istanza, attestante di aver attivato il compostaggio domestico in modo continuativo nell'anno di riferimento e corredata dalla documentazione attestante l'acquisto dell'apposito contenitore.
4. Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.

Articolo 43

Riduzioni per le utenze non domestiche non stabilmente attive

1. La tariffa si applica in misura ridotta, nella parte fissa e nella parte variabile, del 20 % ai locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, purché non superiore a 180 giorni nell'anno solare.
2. La predetta riduzione si applica se le condizioni di cui al primo comma risultano da licenza o atto assentivo rilasciato dai competenti organi per l'esercizio dell'attività o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.
3. Si applicano il secondo e il quarto comma dell'articolo 23.

Articolo 44

Riduzioni per il recupero

1. La tariffa dovuta dalle utenze non domestiche può essere ridotta a consuntivo in proporzione alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero nell'anno di riferimento, mediante specifica attestazione rilasciata dall'impresa, a ciò abilitata, che ha effettuato l'attività di recupero.
2. Per «recupero» si intende, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lett. t), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, una qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale.
3. La riduzione fruibile, in ogni caso non superiore al 25% della tariffa dovuta dall'utenza, è pari al prodotto tra la quantità documentata di rifiuti assimilati - con esclusione degli imballaggi secondari e terziari - avviata al recupero per il 40% del costo unitario Cu di cui al punto 4.4., Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 (rapporto tra i costi variabili attribuiti alle utenze non domestiche e la quantità totale di rifiuti prodotti dalle utenze non domestiche).
4. La riduzione deve essere richiesta annualmente dall'interessato, compilando l'apposito modulo, entro il 31 gennaio dell'anno successivo, consegnando la documentazione indicata nel modulo stesso. La riduzione opera di regola mediante compensazione alla prima scadenza utile.
5. L'ammontare globale delle riduzioni ammissibili non potrà comunque eccedere il limite di spesa stabilito annualmente dal comune con la delibera tariffaria. In caso contrario, esse sono proporzionalmente ridotte.

Articolo 45

Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio

1. Il tributo è ridotto, tanto nella parte fissa quanto nella parte variabile, al 40% per le utenze poste a una distanza superiore a 1500 metri dal più vicino punto di conferimento, misurato dall'accesso dell'utenza alla strada pubblica .
2. Il tributo è dovuto nella misura del 20% della tariffa nei periodi di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.

Articolo 46

Riscossione ordinaria

1. La TARI dovuta per l'anno in riferimento è riscossa dal Comune in via ordinaria attraverso l'invio, anche a mezzo di posta ordinaria, di avvisi di pagamento, con suddivisione dell'importo complessivo in rate consecutive, nel numero e con le scadenze di cui al comma 3 del successivo articolo 50, contestualmente ad eventuali conguagli di anni precedenti.
2. Gli avvisi di cui al comma 1, sottoscritti dal funzionario responsabile del tributo, contengono l'indicazione degli importi dovuti, l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree assoggettati alla TARI, la tariffa e le eventuali riduzioni applicate. Agli avvisi sono allegati i modelli di pagamento precompilati.
3. L'importo della TARI è liquidato dal Comune sulla base dei dati relativi ai versamenti dell'anno precedente, delle dichiarazioni presentate dai contribuenti e degli accertamenti

notificati, anche con riferimento ai previgenti prelievi relativi alla gestione dei rifiuti urbani, nonché di ogni altro dato in suo possesso. L'importo da corrispondere è arrotondato all'euro per difetto se la frazione è pari o inferiore ad €. 0,49, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

4. In caso di modificazioni dell'utenza in corso d'anno che comportino variazioni dell'ammontare della TARI, gli importi in aumento saranno riscossi mediante l'invio di appositi avvisi o unitamente alla TARI relativa all'annualità successiva, mentre gli importi in diminuzione potranno essere conteggiati sul tributo dovuto per l'annualità successiva mediante conguaglio compensativo.
5. Unitamente alla TARI è riscosso dal Comune il tributo provinciale di cui al precedente articolo 41.
6. Non si procede alla riscossione della TARI qualora l'importo annuale complessivamente dovuto dal contribuente, comprensivo del tributo provinciale, è inferiore ad €. 12,00. Nel caso l'importo della singola rata risulti inferiore a detto importo, la relativa somma è trascinata a saldo.
7. Al contribuente che non versi alle prescritte scadenze le somme indicate nell'invito di pagamento è notificato, anche a mezzo raccomandata A.R. e a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo all'anno per il quale il tributo è dovuto, avviso di accertamento per omesso o insufficiente pagamento. L'avviso indica le somme da versare in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione, con addebito delle spese di notifica, e contiene l'avvertenza che, in caso di inadempimento, si applicherà la sanzione per omesso pagamento di cui all'articolo 53, comma 1, oltre agli interessi di mora. Decorso il termine assegnato senza che il contribuente abbia effettuato il dovuto versamento, il Comune procederà alla notificazione di un nuovo avviso ai sensi del successivo articolo 51 con l'applicazione delle sanzioni ed interessi. Per la riscossione coattiva si applicano le disposizioni di cui all'articolo 54 del presente regolamento.

TITOLO V
DISPOSIZIONI COMUNI
CAPO I
DICHIARAZIONI E COMUNICAZIONI

Articolo 47

Dichiarazione IMU

1. I soggetti passivi non sono tenuti a dichiarare al Comune i dati e gli elementi rilevanti ai fini dell'applicazione dell'IMU che dipendono da atti per i quali sono applicabili le procedure telematiche previste dalla disciplina concernente il Modello Unico Informatico (M.U.I.) o che sono già presenti in banche dati del Comune.
2. La dichiarazione deve invece essere presentata dai soggetti passivi, esclusivamente sull'apposito modello approvato con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui ha avuto inizio il possesso, in relazione ai seguenti casi:
 - a) Possesso di fabbricato adibito ad abitazione principale, qualora i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati sul territorio comunale;
 - b) Possesso di fabbricato a titolo di diritto reale di abitazione (a seguito di successione o di atto tra vivi);
 - c) Possesso di fabbricato a titolo di diritto reale di uso, enfiteusi, locazione finanziaria, concessione di area demaniale, o di diritto di godimento a tempo parziale(multiproprietà);
 - d) Possesso da parte di un ente non commerciale di immobile dallo stesso utilizzato per lo svolgimento di una delle attività di cui alla lettera h) del comma 1 del precedente articolo 10, con distinta indicazione dell'immobile per il quale l'IMU è dovuta, anche a seguito dell'avvenuto frazionamento catastale, e dell'immobile per il quale l'esenzione IMU si applica in proporzione all'utilizzazione non commerciale dello stesso;
 - e) Possesso di fabbricato classificabile nel gruppo catastale D non iscritto a catasto o iscritto ma senza attribuzione di rendita;
 - f) Possesso di fabbricato rurale (abitazione e relative pertinenze ed immobili strumentali) non ancora accatastato;
 - g) Possesso di area edificabile, anche a seguito di trasformazione di terreno agricolo o di demolizione di fabbricato, o di terreno non coltivato;
 - h) Possesso di immobile a titolo di proprietà da parte del medesimo soggetto già nudo proprietario, a seguito di estinzione di un diritto reale di godimento;
 - i) Possesso di fabbricato a seguito di assegnazione al socio di cooperativa edilizia a proprietà divisa;
 - j) Possesso di immobile proveniente da vendita all'asta giudiziaria o da procedura fallimentare o da liquidazione coatta amministrativa;
 - k) Possesso di immobile a seguito fusione, incorporazione o scissione di persone giuridiche;
 - l) Possesso di immobile per il quale ricorrono i presupposti per l'applicazione di una riduzione della base imponibile dell'IMU o di un'esenzione della stessa;

- m) Possesso di fabbricato, diverso dall'abitazione principale e dalle relative pertinenze, non soggetto all'applicazione dell'imposta secondo quanto previsto dal comma 1 del precedente articolo 4;
 - n) Ogni altra ipotesi di possesso di immobile qualora ricorrano dati ed elementi diversi da quelli di cui al comma 1 del predetto articolo 4.
3. La dichiarazione iniziale di cui al comma 2 ha effetto anche per gli anni successivi, sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell' IMU dovuta. In tal caso il soggetto passivo è tenuto a presentare al Comune, nelle forme indicate nel medesimo comma 2, una dichiarazione di variazione in ordine alle modificazioni intervenute, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui le modificazioni si sono verificati.

Articolo 48 **Dichiarazione TASI e TARI**

1. I soggetti passivi devono presentare al Comune un'unica dichiarazione degli immobili siti nel territorio del Comune assoggettabili alla TASI ed alla TARI o alla sola TARI, entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di inizio del possesso o della detenzione.
2. La dichiarazione, redatta esclusivamente sugli appositi modelli predisposti dal Comune e dallo stesso messi gratuitamente a disposizione degli utenti, ha effetto anche per gli anni successivi, sempre che non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare di entrambe le entrate o della sola TARI (numero dei componenti del nucleo familiare, nei casi in cui deve essere dichiarato; superficie e destinazione d'uso dei locali e delle aree, verificarsi o meno di un'ipotesi di esclusione o del presupposto applicativo di un'agevolazione; ecc..). In tal caso, il soggetto passivo deve presentare la dichiarazione di variazione entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello in cui la modificazione si è verificata.
3. I termini di presentazione della dichiarazione che scadono di sabato, domenica od altro giorno festivo sono prorogati d'ufficio al primo giorno feriale successivo.
4. Qualora la dichiarazione di variazione relativa ad una modificazione da cui consegua una riduzione di entrambe i tributi o della sola TARI sia presentata oltre il termine di cui al comma 2, alla dichiarazione tardiva dovrà essere allegata la documentazione idonea a dimostrare la data della modificazione. In mancanza di tale dimostrazione e qualora il comune non possa desumere la data da altri dati, la modificazione si riterrà avvenuta dalla data di presentazione della dichiarazione.
5. La dichiarazione deve obbligatoriamente contenere i seguenti dati:
 - a) **Utenze Domestiche**
 1. generalità (nome e cognome delle persone fisiche; ragione sociale, denominazione ecc. delle persone non fisiche), codice fiscale, residenza o sede legale del soggetto passivo e, per le persone non fisiche, generalità, codice fiscale, residenza e qualifica del rappresentante legale dichiarante;
 2. se diverso dal soggetto passivo, generalità, codice fiscale e qualifica del dichiarante;
 3. destinazione d'uso, ubicazione (comprensiva di numero civico e, ove esistente, del numero dell'interno), superficie calpestabile, identificativi catastali e rendita catastale degli immobili oggetto della dichiarazione;
 4. per le ipotesi diverse dalle utenze domestiche occupate da nuclei familiari residenti nel territorio comunale, numero, generalità e codice fiscale degli altri soggetti che risiedono anagraficamente con il soggetto passivo;
 5. Ipotesi di esclusione della TARI e ipotesi agevolative applicabili;

6. data in cui ha avuto il possesso o la detenzione ovvero indicazione delle modificazioni intervenute e data in cui le stesse si sono verificate,
 7. se diverso da uno degli occupanti, generalità, codice fiscale, residenza o sede legale del proprietario o titolare di un diritto reale di godimento sugli immobili oggetto della dichiarazione;
 8. generalità del precedente possessore o detentore se conosciute;
 9. contestuale cessazione di un precedente possesso o detenzione;
- b) Utenze non domestiche**
1. generalità (nome e cognome delle persone fisiche; ragione sociale, denominazione ecc. delle persone non fisiche), codice fiscale e partita IVA, residenza o sede legale o principale, scopo o oggetto sociale del soggetto passivo e, per le persone non fisiche, generalità, codice fiscale, residenza e qualifica del rappresentante legale dichiarante;
 2. codice ATECO e luogo in cui è svolta in via principale l'attività;
 3. destinazione d'uso, ubicazione (comprensiva di numero civico e, ove esistente, del numero dell'interno), superficie calpestabile, identificativi catastali e rendita catastale degli immobili oggetto della dichiarazione o delle partizione interne;
 4. i dati richieste per le utenze domestiche di cui ai punti da 5) a 9 della lettera a).
6. In caso di mancata indicazione nella dichiarazione di uno dei dati richiesti, il Comune procede comunque alla registrazione o alla variazione della posizione del soggetto passivo ai fini dell'applicazione della TARI qualora il dato sia già in possesso dell'ufficio tributi o sia altrimenti ricavabile dai propri archivi, dandone successiva comunicazione all'interessato. Per le utenze domestiche occupati da nuclei familiari residenti nel territorio comunale, il dato relativo al numero dei componenti del nucleo familiare è acquisito d'ufficio a seguito di incrocio con i dati anagrafici comunali.
 7. Il soggetto passivo deve altresì dichiarare al Comune medesimo, la cessazione del possesso o della detenzione degli immobili precedentemente dichiarati, entro 90 giorni dalla data in cui il possesso o la detenzione è cessato; in caso di cessazione nel corso dei mesi di novembre e dicembre , la dichiarazione deve essere presentata in ogni caso entro il 31 gennaio dell'anno successivo. Tale dichiarazione deve obbligatoriamente contenere i dati di cui ai punti da 1) a 3) della lettera a) del comma 5 e l'indicazione della causa di cessazione.
 8. Qualora la dichiarazione di cessazione sia presentata oltre il termine di cui al comma 7, alla dichiarazione tardiva dovrà essere allegata la documentazione idonea a dimostrare la data della avvenuta cessazione del possesso o della detenzione. In mancanza di tale dimostrazione e qualora il comune non possa desumere la data da altri dati, la cessazione si riterrà avvenuta dalla data di presentazione della dichiarazione.
 9. Le dichiarazioni di cui ai commi precedenti sono sempre rettificabili attraverso la presentazione di una nuova dichiarazione, nella quale devono essere indicati gli elementi ed i dati che si intende rettificare rispetto alla dichiarazione precedente. E' fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste qualora ne ricorrano i presupposti.
 10. Il Comune può procedere alla registrazione o alla variazione della posizione del soggetto passivo ai fini dell'applicazione della TARI anche in mancanza della presentazione della dichiarazione, qualora i dati necessari siano già in possesso dell'ufficio tributi comunale o siano altrimenti ricavabili dallo stesso, dandone successiva comunicazione all'interessato. In mancanza della dichiarazione di cessazione tale posizione è cessata comunque d'ufficio, nel caso vi sia subentro dichiarato o accertato nel possesso o nella detenzione degli immobili e in ogni altro caso in cui il Comune disponga di dati certi in ordine all'avvenuta cessazione.
 11. Qualora la dichiarazione (iniziale, di variazione, o di cessazione) debba essere presentata esclusivamente ai fini dell'applicazione della TASI, si applicano le disposizioni concernenti la presentazione delle dichiarazioni relative all'IMU di cui al precedente articolo 47, con particolare riferimento ai casi ed ai termini nei quali le dichiarazioni debbono essere

presentate, e l'obbligo di presentazione della dichiarazione relativa alla TASI è assolto con la presentazione della dichiarazione relativa all'IMU.

Articolo 49

Modalità di presentazione e sottoscrizione delle dichiarazioni

1. Nel caso di possesso o detenzione in comune di un immobile, le dichiarazioni di cui agli articoli precedenti possono essere presentate anche da uno solo dei possessori o detentori.
2. In ordine alle dichiarazioni relative all'IMU di cui al precedente articolo 47:
 - a) Per gli immobili oggetto di proprietà comune dei proprietari dei diversi piani di uno stabile o porzioni di piano di un edificio, indicati dell'articolo 1117 del codice civile, ai quali è attribuita o è attribuibile una autonoma rendita catastale, le dichiarazioni debbono essere presentate dall'amministratore del condominio;
 - b) Per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa il curatore o il commissario liquidatore devono presentare al Comune, entro 90 giorni dalla data della loro nomina, una dichiarazione attestante l'avvio della procedura.
3. Le dichiarazioni delle persone fisiche sono sottoscritte dal soggetto passivo o da chi ne ha la rappresentanza legale; le dichiarazioni dei soggetti diversi dalle persone fisiche sono sottoscritte dal rappresentante legale o, in mancanza, da chi ne ha l'amministrazione anche di fatto, o da un rappresentante negoziale. Le dichiarazioni debbono essere sottoscritte anche in caso di presentazione con le modalità di cui al comma 4 lettera d).
4. Le dichiarazioni di cui agli articoli precedenti possono essere presentate al Comune con le seguenti modalità:
 - a) direttamente all'Ufficio protocollo del Comune;
 - b) a mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento. In Tal caso si considerano presentate nel giorno della spedizione;
 - c) a mezzo di posta elettronica certificata. In tal caso si considerano presentate nel giorno di ricezione della conferma dell'avvenuta consegna;
 - d) all'ufficio tributi comunale.
5. In caso di presentazione diretta all'ufficio tributi comunale alle dichiarazioni deve essere sempre allegata una fotocopia leggibile del documento di identità del dichiarante, salvo che lo stesso non venga identificato da parte del personale comunale.
6. Qualora sia attivato un sistema di presentazione telematica le dichiarazioni relative all'IMU potranno essere presentate per via telematica, secondo le modalità approvate con apposito decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze.
7. In caso di presentazione della dichiarazione direttamente all'ufficio tributi comunale, qualora si renda necessario, la compilazione della stessa può essere effettuata dal personale comunale sulla base di quanto dichiarato dal soggetto dichiarante. Con la sottoscrizione della dichiarazione il dichiarante assume piena responsabilità di quanto indicato nella dichiarazione medesima.
8. In occasione di iscrizioni anagrafiche o altre pratiche concernenti gli immobili interessati da imposizione tributaria di cui al presente regolamento, gli uffici comunali forniscono al contribuente le informazioni necessarie in ordine alla presentazione delle dichiarazioni e, ove richiesto, lo invitano alla presentazione delle stesse nei termini previsti. Il contribuente resta comunque obbligato a presentare le prescritte dichiarazioni, a termine degli articoli 47, 48 e 49 del vigente regolamento, anche in assenza di tale invito.

CAPO II

VERSAMENTI, CONTROLLI, SANZIONI E CONTENZIOSO

Articolo 50

Versamenti

1. I soggetti passivi, salvo quanto disposto al comma 2, effettuano il versamento dell'IMU ed il versamento della TASI dovuta per l'anno di riferimento in due rate, di cui la prima, scadente il 16 giugno, pari all'IMU ed alla TASI dovuta per il primo semestre calcolata applicando l'aliquota e le detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente e la seconda, scadente il sedici dicembre, a saldo dell'IMU dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata. Resta in ogni caso facoltà del contribuente di provvedere al versamento dell'IMU dovuta per l'intero anno e della TASI dovuta per l'intero anno, calcolate applicando le aliquote e le detrazioni dell'anno di riferimento, in unica soluzione entro il 16 giugno.
2. Gli enti non commerciali effettuano il versamento dell'IMU dovuta per l'anno di riferimento in tre rate, di cui le prime due, ciascuna pari al 50% dell'IMU complessivamente dovuta per l'anno precedente, nei termini di cui al comma 1 e l'ultima a conguaglio dell'IMU complessivamente dovuta, entro il 16 giugno dell'anno successivo a quello di riferimento.
3. I soggetti passivi effettuano il versamento della TARI dovuta per l'anno di riferimento in quattro rate trimestrali, scadenti rispettivamente nei mesi di gennaio, aprile, luglio e ottobre, con facoltà per il contribuente di effettuare il pagamento in unica soluzione entro il mese di giugno di ciascun anno.
4. Qualora i termini di versamento di cui ai commi precedenti scadano di sabato, domenica od altro giorno festivo, gli stessi vengono validamente prorogati al primo giorno feriale successivo.
5. L'IMU e la TASI sono versati in via autonoma da ciascun possessore o detentore, in proporzione ed in base alla destinazione della propria quota di possesso o di detenzione dell'immobile. Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri. La TARI è versata dal soggetto passivo che ha presentato la relativa dichiarazione.
6. Il versamento dei tributi dovuti a titolo di IMU e di TASI deve essere effettuato dai contribuenti con modello F24 o tramite bollettino di conto corrente postale. Gli enti non commerciali effettuano il versamento dell'IMU esclusivamente a mezzo del modello F24. Il versamento del tributo dovuto a titolo di TARI deve essere effettuato tramite modello F24 ovvero tramite altri sistemi elettronici interbancari e postali di incasso e pagamento, qualora resi disponibili.

Articolo 51

Accertamenti

1. Il Comune procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato.
2. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione è stata o avrebbe dovuto essere presentata ed il versamento è stato o avrebbero dovuto essere effettuato. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del Decreto legislativo n. 472 del 18 dicembre 1997, e successive modificazioni.

3. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio, sottoscritti dal funzionario designato dal Comune di cui al successivo articolo 61 devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati; se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale. Gli avvisi devono contenere, altresì, l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato, del responsabile del procedimento, dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela, delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere, nonché il termini di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento.
4. Sulle somme dovute a titolo di IUC in conseguenza delle violazioni sanzionabili si applicano gli interessi nella misura annua del tasso di interesse legale. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dalla data di esigibilità del tributo.
5. In ordine alle modalità di arrotondamento si applicano le norme di cui gli articoli 14, comma 3, 21, comma 3, e 46, comma 3, del presente regolamento. In ordine alle modalità di versamento delle somme accertate si applica il comma 6 del precedente articolo 50.
6. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari e dei dati contenuti nelle dichiarazioni, il funzionario responsabile di cui al successivo articolo 61 può:
 - a) Rivolgere ai contribuenti motivato invito ad esibire o trasmettere atti e documenti non altrimenti acquisibili dal Comune, comprese le planimetrie degli immobili, ed a rispondere a questionari, con invito a restituirli compilati e firmati entro il termine di 60 giorni dalla notificazione degli stessi;
 - b) Richiedere dati e notizie ad uffici pubblici o enti di gestione di servizi pubblici, con esenzione di spese e diritti;
 - c) Utilizzare dati legittimamente acquisiti per altre finalità o contenuti in tutte le banche dati comunali e in quelle messe a disposizione dall'Agenzia delle entrate;
 - d) Disporre l'accesso agli immobili assoggettabili alla IUC, mediante personale del Comune o di altri soggetti (pubblici o privati) con il quale il Comune abbia stipulato apposita convenzione, debitamente autorizzati dal funzionario responsabile e con un preavviso di almeno 7 giorni.
7. In caso di mancata collaborazione da parte del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici aventi i caratteri previsti dall'articolo 2729 del codice civile.
8. Ai fini dell'attività di accertamento, il Comune, per i locali ricompresi nelle unità immobiliari iscritti o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superdicie assoggettabile alla TARI quella pari all'80% della superficie catastale, determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al D.P.R. n. 138/1998. Tale percentuale è calcolata sulla superficie catastale al netto delle superfici escluse dalla TARI.
9. Per le finalità di cui al presente articolo tutti gli uffici comunali, nel rispetto della normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali, mettono a disposizione dell'ufficio tributi comunale i dati contenuti nelle banche dati di rispettiva competenza e trasmettono gli atti contenenti dati rilevanti per lo svolgimento delle attività di verifica .
10. si applica l'istituto di accertamento con adesione e dell'autotutela amministrativa, sulla base della disciplina di cui al relativo regolamento comunale e secondo quanto disposto al comma 7 del successivo articolo 59.

Articolo 52

Determinazione periodica del valore venale delle aree edificabili

1. Ai soli fini dell'esercizio del proprio potere di accertamento ed allo scopo di ridurre l'insorgenza di contenzioso, il Comune, con deliberazione della Giunta comunale, determina, con cadenza biennale, il valore venale in comune commercio delle aree edificabili assoggettate a IUC, secondo zone omogenee nell'ambito del territorio comunale. Con la stessa delibera vengono determinati i coefficienti di riduzione del valore venale delle aree fabbricabili di cui al comma 3 del precedente articolo 9.
2. Non si procede ad accertamento qualora il tributo sia stato versato sulla base di un valore pari o superiore a quello predeterminato ai sensi del comma 1.

Articolo 53

Sanzioni

1. Nel caso di omesso, tardivo o insufficiente versamento, alle prescritte scadenze, si applica la sanzione del 30% dell'importo non versato o versato tardivamente. Qualora il ritardo non sia superiore a 15 giorni, la sanzione è ridotta anche d'ufficio nella misura del 2 per cento per ogni giorno di ritardo.
2. Per l'omessa presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione, anche relativamente ad un solo degli immobili posseduti o detenuti, si applica la sanzione amministrativa dal 100 al 200% del tributo non versato con un minimo di €. 51,00. Si considera omessa anche la dichiarazione presentata senza l'indicazione di un elemento essenziale (generalità del contribuente o del soggetto passivo, sottoscrizione della dichiarazione ecc.)
3. Se la dichiarazione è infedele si applica la sanzione amministrativa dal 50 al 100% della maggiore imposta dovuta. Si considera infedele la dichiarazione priva di un elemento incidente sulla determinazione del tributo (identificativi catastali, rendita catastale, superficie, ubicazione ecc) se non altrimenti desumibile dal Comune.
4. In caso di mancata, incompleta, o infedele risposta al questionario di cui alla lettera a) del comma 6 del precedente articolo 51, si applica la sanzione amministrativa da €. 100,00 a €. 500,00. Qualora il questionario riguardi l'applicazione dell'IMU si applica la sanzione amministrativa da €. 51,00 ad €. 25/8,00.
5. Le sanzioni di cui ai commi precedenti sono irrogate secondo le modalità previste dal decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.472.
6. Le sanzioni indicate nei commi 2, 3 e 4 sono ridotte alla misura di un terzo stabilita dagli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 se, entro il termine per ricorrere alla commissione tributaria, interviene adesione del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, e della sanzione ridotta e degli interessi. Le medesime sanzioni sono ridotte ad un terzo anche in caso di accertamento con adesione del contribuente.
7. Le sanzioni di cui ai commi precedenti non si applicano:
 - a) Quando la violazione consistente nella mancata sottoscrizione della dichiarazione è sanata entro 30 giorni dalla presentazione della stessa o del ricevimento dell'invito da parte del Comune;
 - b) Quando una violazione diversa da quella di cui al comma 1 è sanata spontaneamente entro 15 giorni dalla sua effettuazione.
8. Quando il riesame o la verifica dei dati in possesso del Comune determina la correzione di precedenti errori di accertamento autonomamente effettuati dal Comune medesimo, si procede al solo recupero del tributo o maggiore tributo dovuto, senza altri oneri o sanzioni.

Articolo 54

Riscossione coattiva

1. Le somme liquidate dal Comune a titolo di IUC, tributo provinciale, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di 60 giorni dalla notificazione dell'avviso di accertamento, sono riscosse, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione, coattivamente nelle forme di legge.
2. Il titolo esecutivo (cartella di pagamento o ingiunzione fiscale) deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo.

Articolo 55

Ravvedimento

1. Semprechè la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti formalmente obbligati abbiano avuto formale conoscenza, la sanzione è ridotta:
 - a) ad un decimo del minimo, nei casi di mancato pagamento del tributo, se esso viene eseguito nel termine di 30 giorni dalla sua commissione;
 - b) ad un ottavo del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro un anno dalla omissione o dall'errore;
 - c) ad un decimo del minimo di quella prevista per l'omissione della presentazione della dichiarazione , se questa viene presentata con un ritardo non superiore a 90 giorni.
2. Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo o della differenza, quando dovuti, nonché al pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno.

Articolo 56

Rateazioni

1. Il contribuente che abbia ricevuto atti per il recupero della IUC arretrata, anche con sanzioni ed interessi di mora, e che si trovi in una situazione temporanea di obiettiva difficoltà, prima del termine di scadenza di versamento riportato sull'atto, può presentare richiesta motivata al responsabile di cui al successivo articolo 61 per la rateazione di tutti gli importi dovuti in rate mensili di importo non inferiore a 100,00 euro ciascuna e fino ad un massimo di 24 rate.
2. Qualora il contribuente lo richieda l'importo da versare può essere rateizzato in rate costanti bimestrali purché di importo non inferiore ad €. 200,00 ciascuna e fino ad un massimo di 12 rate.
3. Qualora l'importo da versare sia pari o superiore a €. 8.000,00 la rateizzazione è subordinata alla prestazione di idonea garanzia, mediante fideiussione bancaria o assicurativa. La garanzia fideiussoria è necessaria anche per la concessione della rateazione di importi inferiori qualora il richiedente , oltre al debito per il quale è richiesta la rateazione , abbia nei confronti del Comune altri debiti, di qualunque natura, o non abbia in precedenza adempiuto nei termini stabiliti ad obblighi di pagamento rateali a favore del Comune.

4. Sulle somme rateizzate si applicano gli ulteriori interessi nella misura annua del tasso di interesse legale con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dalla data di esigibilità del tributo.
5. In caso di omesso pagamento di una delle rate nel termine stabilito, l'ammontare residuo del debito deve essere corrisposto in unica soluzione entro la data di scadenza della rata successiva, senza possibilità di ulteriori rateazioni di tale importo. Al contribuente che dimostri che il mancato pagamento della rata è derivato da cause di forza maggiore o da fatti non dipendenti dalla sua volontà, è concesso di sanare l'inadempienza entro la data di scadenza della rata successiva. Il ripetersi dell'inadempienza per un numero superiore a tre rate determina la decadenza dal piano di rateazione con l'avvio della procedura di recupero coatto.

Articolo 57

Sgravi, rimborsi e compensazioni

1. Lo sgravio o il rimborso delle somme non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di 5 anni dal giorno in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato ovvero dal giorno del versamento o da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il Comune provvede a disporre lo sgravio o il rimborso entro il termine di 180 giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
2. Nel caso di errato versamento al Comune da parte di un soggetto passivo di altro comune, il termine per richiedere il rimborso decorre dalla data di notificazione dell'atto emesso dal comune impositore per il recupero del tributo non corrisposto. Lo stesso termine si applica nel caso in cui l'accreditamento del tributo al Comune dipenda da un errore effettuato dal sistema bancario o postale.
3. Fermi restando i termini di cui ai commi 1 e 2, ai fini del rimborso delle somme versate o accreditate a titolo di IUC si osservano le seguenti procedure:
 - a) nel caso in cui il soggetto passivo del Comune abbia effettuato un errato versamento ad altro comune, ed il Comune ne venga a conoscenza a seguito di comunicazione del soggetto passivo medesimo, il Comune, quale soggetto attivo destinatario del tributo, attiva le procedure più idonee per ottenere il riversamento a suo favore delle somme erroneamente versate al comune incompetente;
 - b) nel caso in cui il soggetto passivo di altro comune abbia effettuato un errato versamento al Comune e lo stesso ne viene a conoscenza, anche a seguito di comunicazione del soggetto versante, attiva le procedure più idonee al riversamento al comune competente delle somme erroneamente percepite;
 - c) nella comunicazione il contribuente deve indicare il titolo e gli estremi del versamento, l'importo versato, l'ubicazione ed i dati catastali dell'immobile cui si riferisce il versamento, il comune destinatario delle somme versate e quello al quale le somme sono state erroneamente versate o accreditate.
4. Gli interessi spettanti sulle somme da rimborsare, nella misura annua del tasso di interesse legale, sono calcolati con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dalla data dell'eseguito versamento o da quella in cui si sono verificate le circostanze che hanno determinato il diritto al rimborso e fino alla data del provvedimento di liquidazione delle somme da rimborsare.
5. Non si procede al rimborso per le somme dovute a titolo di IUC di importo inferiore a €12,00.

6. Ove possibile, il Comune effettua il rimborso delle somme dovute a titolo di TARI mediante compensazione sulle somme dovute dal contribuente a tale titolo o che saranno dovute dallo stesso, sempre a tale titolo, per le annualità immediatamente successive.
7. Il contribuente che abbia maturato nei confronti del Comune un credito a titolo di IMU o di TASI può compensare un proprio debito sorto nei confronti del Comune allo stesso titolo presentando apposita istanza. Nell'istanza il contribuente deve indicare l'ammontare del credito e del debito da compensare, allegando alla stessa la documentazione idonea che comprova la sussistenza del credito. Il Comune comunica al contribuente, nei termini di legge, la concessione del beneficio richiesto.

Articolo 58

Contenzioso

1. Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento di irrogazione delle sanzioni, il titolo esecutivo ed il ruolo per la riscossione coattiva, il provvedimento di rigetto dell'istanza di sgravio o rimborso o il rifiuto tacito dello stesso, il provvedimento di diniego o di revoca delle agevolazioni, può essere proposto ricorso alla Commissione Tributaria di Messina secondo le disposizioni del decreto legislativo 31 dicembre 1992 n. 546.
2. Il ricorso deve essere proposto a pena di inammissibilità entro 60 giorni dalla data di notificazione dell'atto impugnato. Il ricorso avverso il rifiuto tacito della restituzione di somme non dovute può essere proposto dopo il centoottantesimo giorno dalla domanda di restituzione, presentata nei termini previsti dal precedente articolo 57, e fino a quando il diritto alla restituzione non è prescritto.

Articolo 59

Annullamento totale o parziale in autotutela

1. Il Comune applica l'istituto dell'autotutela sulla base dei principi stabiliti dalla normativa vigente in materia.
2. Il corretto e tempestivo esercizio dell'autotutela amministrativa costituisce un doveroso canone di comportamento per il Comune, che procede all'annullamento totale o parziale dell'atto tutte le volte in cui, con valutazione obiettiva ed imparziale, riconosca che l'atto emanato sia affetto da illegittimità o infondatezza.
3. Il presupposto per l'esercizio del potere di autotutela è dato dalla congiunta sussistenza di un atto riconosciuto illegittimo o infondato ed uno specifico, concreto ed attuale interesse pubblico alla sua eliminazione. In materia tributaria tale interesse sussiste ogni qualvolta si tratti di assicurare che il contribuente sia destinatario di una tassazione giusta nella misura e conforme alle regole dell'ordinamento o di soddisfare l'esigenza di eliminare per tempo un contenzioso inutile ed oneroso.
4. L'annullamento totale o parziale in autotutela può essere esercitato su tutti gli atti che incidono negativamente sulla sfera giuridica del contribuente.
5. Il limite al potere di autotutela del Comune è costituito dall'esistenza di una sentenza passata in giudicato favorevole all'Amministrazione che disponga sul punto.
6. Per l'avvio del procedimento non è necessario alcun atto di iniziativa del contribuente.
7. il provvedimento di annullamento in via di autotutela è comunicato all'interessato.

8. per quanto non disciplinato nel presente articolo si applicano le disposizioni del Regolamento Comunale per l'Applicazione dell'Istituto dell'Accertamento con Adesione e dell'Autotutela Amministrativa, approvato con la delibera Consiliare n. 62 del 26/11/1998 nonché della normativa vigente in materia.

Articolo 60

Diritto di interpello

1. Ciascun contribuente può inoltrare per iscritto al Comune circostanziate e specifiche istanze di interpello concernenti l'applicazione delle disposizioni tributarie a casi concreti e personali, qualora vi siano obiettive condizioni di incertezza sulla corretta interpretazione delle disposizioni stesse.
2. La presentazione dell'istanza non ha effetto sulle scadenze previste dal presente Regolamento.
3. La richiesta deve contenere, a pena di inammissibilità :
 - a) i dati identificativi del contribuente o del suo legale rappresentante;
 - b) la dettagliata e precisa esposizione del caso concreto, la chiara formulazione del quesito al quale si chiede al Comune di rispondere e l'indicazione dell'interpretazione o del comportamento che il contribuente ritiene corretto in merito al caso esposto ed alla questione formulata;
 - c) la documentazione eventualmente necessaria ai fini dell'individuazione e della qualificazione della fattispecie prospettata;
 - d) la sottoscrizione del contribuente o del suo legale rappresentante e l'indirizzo al quale la risposta deve essere inviata.
4. Il comune risponde, con atto scritto e motivato, entro 120 giorni. La risposta vincola con esclusivo riferimento alla questione oggetto dell'istanza di interpello e limitatamente al richiedente.
5. Qualora non pervenga risposta al contribuente entro il termine di cui al comma 4, si intende che il Comune concordi con l'interpretazione o il comportamento prospettato dal richiedente.
6. Qualsiasi atto, anche se a contenuto impositivo o sanzionatorio, emanato in difformità dalla risposta, anche se desunta ai sensi del comma 5, è nullo.
7. Limitatamente alla questione oggetto dell'istanza di interpello, non possono essere irrogate sanzioni nei confronti del contribuente che non abbia ricevuto risposta del comune entro il termine di cui al comma 4.

CAPO III
GESTIONE
Articolo 61

Funzionario responsabile

1. Con deliberazione della Giunta comunale è designato il funzionario responsabile a cui sono conferiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale della IUC, compresi quelli di sottoscrivere le richieste, gli avvisi ed i provvedimenti, le ingiunzioni fiscali, di apporre il visto di esecutività sugli eventuale ruoli e di disporre le rateazioni, gli sgravi ed i rimborsi.
2. Il funzionario di cui al comma 1 ha la rappresentanza in giudizio del Comune per le controversie relative a tutte le entrate tributarie che compongono la IUC.

Articolo 62

Modalità di gestione

1. Il Comune gestisce la liquidazione, l'accertamento e la riscossione ordinaria e coattiva della IUC in forma diretta ovvero nei casi consentiti e previa apposita deliberazione dell'organo comunale competente, mediante affidamento a terzi, ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 o nelle altre forme consentite dalla legge.

Articolo 63

Disposizioni transitorie

1. Le dichiarazioni presentate ai fini dell'I.C.I. hanno effetto anche ai fini dell'applicazione dell'IMU, sempre che siano compatibili con la disciplina dell'IMU medesima e non siano intervenute modificazione dei dati o degli elementi rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta stessa;
2. Le dichiarazioni presentate ai fini dell'I.C.I. e dell'IMU hanno effetto anche ai fini dell'applicazione della TASI, sempre che siano compatibili con la disciplina della TASI medesima e non siano intervenute modificazione dei dati o degli elementi rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta stessa;
3. Le dichiarazioni, le denunce, le domande presentate ovvero gli avvisi di accertamento o di iscrizione a ruolo notificati ai fini della TARSU e della TARES hanno effetti anche ai fini della TASI e della TARI, sempre che non siano intervenute modificazione dei dati o degli elementi rilevanti ai fini di tali entrate, confermandosi con il silenzio quanto precedentemente dichiarato, fatta salva l'azione accertativa del Comune, o quanto accertato;
4. In deroga a quanto stabilito con l'articolo 50, comma 3, la TARI dovuta per l'anno 2014 viene riscossa in tre rate bimestrali scadenti rispettivamente al 16 dicembre 2014 la prima, al 16 febbraio 2015 la seconda, ed al 16 aprile 2015 la terza a saldo, mentre la TARI dovuta per l'anno 2015 verrà riscossa in quattro rate bimestrali scadenti rispettivamente il 16 giugno 2015 la prima, il 16 agosto 2015 la seconda, il 16 ottobre 2015 la terza, ed il 16 dicembre 2015 la quarta rata a saldo. Resta ferma la facoltà per il contribuente di pagare il tributo in unica rata con scadenza al 16 dicembre 2014, relativamente alla tassa dovuta per l'anno 2014, ed al 16 giugno 2015, relativamente alla tassa dovuta per l'anno 2015.

Articolo 64

Disposizioni finali

1. Il presente regolamento entra in vigore dal 1° gennaio dell'anno 2014.
2. per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158/1999, alla legge n. 296/2006, al decreto legislativo n. 23/2011, al decreto legge n. 201/2011, alla legge n. 147/2013, al decreto legge n. 16/2014, nonché ogni altra disposizione legislativa vigente in materia.

ALLEGATO A

Sostanze assimilate ai rifiuti urbani

Sono assimilate ai rifiuti urbani, ai sensi dell'articolo 3 del presente regolamento, le seguenti sostanze:

- rifiuti di carta, cartone e similari;
- rifiuti di vetro, vetro di scarto, rottami di vetro e cristallo;
- imballaggi primari
- imballaggi secondari quali carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili purchè raccolti in forma differenziata;
- contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica, metallo, latte, lattine e simili);
- sacchi e sacchetti di carta o plastica, fogli di carta, plastica, cellophane, cassette, pallets;
- accoppiati di carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di plastica metallizzati e simili;
- frammenti e manufatti di vimini e sughero,
- paglia e prodotti di paglia;
- scarti di legno provenienti da falegnameria e carpenteria, trucioli e segatura;
- fibra di legno e pasta di legno anche umida, purché palabile;
- ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta;
- feltri e tessuti non tessuti;
- pelle e simil - pelle;
- gomma e caucciù (polvere e ritagli) e manufatti composti prevalentemente da tali materiali , come camere d'aria e copertoni;
- resine termoplastiche e termo - indurenti in genere allo stato solido e manufatti composti da tali materiali;
- imbottiture, isolamenti termici e acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali lane di vetro e di roccia, espansi plastici e minerali e simili;
- moquette, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere;
- materiali vari in pannelli (di legno, gesso, plastica e simili);
- frammenti e manufatti di stucco e di gesso essiccati;
- rifiuti di metalli ferrosi e metalli non ferrosi e loro leghe;
- manufatti di ferro e tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili;
- nastri abrasivi;
- cavi e materiale elettrico in genere;
- pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate;
- scarti in genere della produzione di alimentari, purché non allo stato liquido, quali scarti di caffè scarti dell'industria molitoria e della plastificazione, partite di alimenti deteriorati anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta e ortaggi, caseina, salse esauste e simili;
- scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure, etc.) anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, bacelli, pula, scarti di sgranatura e di trebbiatura e simili), compresa la manutenzione del verde ornamentale;
- residui animali e vegetali provenienti dall'estrazione di principi attivi;
- accessori per l'informatica.

Sono altresì assimilati ai rifiuti urbani, ai sensi dell'articolo 2, lett. g), D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254, i seguenti rifiuti prodotti dalle strutture sanitarie pubbliche e private, che svolgono attività medica e veterinaria di prevenzione, di diagnosi, di cura, di riabilitazione e di ricerca ed erogano le prestazioni di cui alla legge 23 dicembre 1978, n. 833:

- rifiuti delle cucine;
- rifiuti da ristorazione dei reparti di degenza non infettivi;
- vetro, carta, cartone, plastica, metalli, imballaggi,

- rifiuti ingombranti
- spazzatura e altri rifiuti non pericolosi assimilati agli urbani;
- indumenti e lenzuola monouso;
- gessi ortopedici e bende, assorbenti igienici, non dei degenti infettivi
- pannolini pediatrici e i pannoloni,
- contenitori e sacche delle urine;
- rifiuti verdi.

ALLEGATO B

Categorie di utenze non domestiche.

Le utenze non domestiche sono suddivise nelle seguenti categorie.

Comuni con più di 5.000 abitanti	Comuni fino a 5.000 abitanti
01. Associazioni, biblioteche, musei, scuole (ballo, guida ecc.) 02. Cinematografi, teatri 03. Autorimesse, magazzini senza vendita diretta 04. Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 05. Stabilimenti balneari 06. Autosaloni, esposizioni 07. Alberghi con ristorante 08. Alberghi senza ristorante 09. Carceri, case di cura e di riposo, caserme 10. Ospedali 11. Agenzie, studi professionali, uffici 12. Banche e istituti di credito 13. Cartolerie, librerie, negozi di beni durevoli, calzature, ferramenta 14. Edicole, farmacie, plurilicenza, tabaccai 15. Negozi di Antiquariato, cappelli, filatelia, ombrelli, tappeti, tende e tessuti 16. Banchi di mercato beni durevoli 17. Barbiere, estetista, parrucchiere 18. Attività artigianali tipo botteghe (elettricista, fabbro, falegname, idraulico, fabbro, elettricista) 19. Autofficina, carrozzeria, elettrauto 20. Attività industriali con capannoni di produzione 21. Attività artigianali di produzione beni specifici 22. Osterie, pizzerie, pub, ristoranti, trattorie 23. Birrerie, hamburgerie, mense 24. Bar, caffè, pasticceria 25. Generi alimentari (macellerie, pane e pasta, salumi e formaggi, supermercati) 26. Plurilicenze alimentari e miste 27. Fiori e piante, ortofrutta, pescherie, pizza al taglio 28. Ipermercati di generi misti 29. Banchi di mercato generi alimentari 30. Discoteche, night club	01. Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 02. Campeggi, distributori carburanti 03. Stabilimenti balneari 04. Esposizioni, autosaloni 05. Alberghi con ristorante 06. Alberghi senza ristorante 07. Case di cura e riposo 08. Uffici, agenzie, studi professionali 09. Banche ed istituti di credito 10. Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli 11. Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 12. Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista parrucchiere) 13. Carrozzeria, autofficina, elettrauto 14. Attività industriali con capannoni di produzione 15. Attività artigianali di produzione beni specifici 16. Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie 17. Bar, caffè, pasticceria 18. Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari 19. Plurilicenze alimentari e/o miste 20. Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 21. Discoteche, night club